



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/78/4634

Roma, 3 ottobre 2012

OGGETTO: Gerarchia del personale – Attribuzioni delle funzioni di comando.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP = ROMA =

Si fa riferimento alla nota n. 7.4.609/2012 del 31 luglio scorso, con la quale codesta O.S. ha chiesto alcuni chiarimenti interpretativi in ordine al corretto criterio da adottare nella determinazione della gerarchia tra il personale della Polizia di Stato.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che il disposto dell'art. 3, comma 4 d.P.R. 24 aprile 1982, n.335 (recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di Polizia) sancisce, in ordine alla determinazione dell'anzianità di qualifica, il generale principio secondo cui *"l'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età"*.

La medesima disposizione prevede, altresì, una "clausola" in virtù della quale sono fatti *"...salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito"*.

In altri termini, posto il generale principio contenuto nella prima parte del citato art.3, comma 4, e stante una determinata data di decorrenza della nomina o della promozione, qualora le stesse siano riconducibili ad una classificazione derivante da esami di concorso, scrutini per merito comparativo o graduatorie di merito, sarà necessariamente questa "classificazione" a determinare il nuovo ordine di posizione nel rispettivo "ruolo di anzianità", indipendentemente dall'utilizzo del criterio della promozione alla qualifica precedente ovvero da quella dell'età, parametri questi ultimi che potranno tornare utili, in funzione residuale, per la determinazione stessa della "classificazione", nell'ipotesi in cui uno o più dipendenti dovessero riportare il medesimo punteggio.

In sostanza si ritiene che sia gli uffici che i dipendenti stessi, per verificare "l'ordine gerarchico", altro non devono fare che attenersi alle posizioni risultanti dai rispettivi ruoli di anzianità.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)